



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE
E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

UFFICIO VII

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione della Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati;

Visto il Decreto Ministeriale del 16 novembre 1993;

Visto in particolare, l'articolo 11 del citato Decreto 16 novembre 1993;

Vista la domanda pervenuta dal laboratorio analisi Biolab7 S.r.l. con sede legale e operativa in Via Migliorara 5/C 41014 Castelvetro di Modena con cui si richiede l'autorizzazione del laboratorio ad effettuare analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi ai sensi dell'art. 11 del D.M. 16/11/1993;

Vista la visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena del 11/04/2013;

Visto l'esito favorevole del sopralluogo effettuato in data 05/09/2013 dalla Commissione provinciale di Modena, nel corso del quale sono state prese in considerazione, ai sensi della vigente normativa in materia di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, i requisiti generali per laboratorio esterno per conto terzi (art. 11 del citato Decreto ministeriale);

DECRETA

Art. 1

Il laboratorio analisi "Biolab7 S.r.l.", con sede legale e operativa in Via Migliorara 5/C 41014 Castelvetro di Modena, è riconosciuto idoneo ad effettuare le analisi quali-quantitative sui mangimi medicati e prodotti intermedi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto 16 novembre 1993, art. 11, citato nelle premesse.

Tale autorizzazione deve intendersi limitata, nell'ambito delle analisi quali-quantitative che il laboratorio è idoneo ad effettuare, in relazione alla strumentazione in possesso del suddetto all'atto del sopralluogo ispettivo della Commissione provinciale di cui all'art. 6 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche.

Art. 2

Ogni variazione rispetto alla strumentazione inventariata nel verbale di sopralluogo, dovrà essere comunicata al Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio VII, entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 3

Nei contratti di convenzione tra il laboratorio autorizzato e le aziende produttrici di mangimi medicati e prodotti intermedi dovrà essere riportata la dichiarazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto 16 novembre 1993.

Art. 4

Copia dei contratti di cui all'articolo 3 dovrà essere fatta pervenire al Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari - Ufficio VII, entro trenta giorni dalla stipula.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai soggetti interessati.

Roma, li

31 OTT. 2013

IL DIRETTORE GENERALE

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Referente

Dr. Berselli Lino - 06.59946589

Email l.berselli@sanita.it

(Handwritten signature)

